

Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 44.

Modifica dell'art. 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 «Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale» come modificato dalla legge regionale 15 novembre 1988, n. 59.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, come modificato dalla legge regionale 15 novembre 1988, n. 59

1. L'art. 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, è così sostituito:

«Art. 50 - Pubblicizzazione

1. Fino al 30 aprile 1990 restano in vigore le norme del titolo IV della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71.

2. A integrazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 27 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71, la Giunta regionale, accertata la oggettiva impossibilità, nei termini programmati, della contrazione di mutui da parte degli enti locali interessati per il finanziamento dei programmi di pubblicizzazione conclusi entro il 31 dicembre 1981, può ammettere a rimborso eventuali interessi moratori nel limite massimo da lei stessa stabilito con propria deliberazione.»

Art. 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1 dicembre 1989

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 44

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Amalia Sartori, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 5 settembre 1989, n. 49/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 14 settembre 1989, dove ha acquisito il n. 517 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 2^a in data 18 settembre 1989;
- La 2^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 18 ottobre 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Antonio Pasetto, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 ottobre 1989, n. 4711;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 31 ottobre 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 28 novembre 1989, n. 14115/21508/10, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per la viabilità e i trasporti.